



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE**

Prot. n.

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 7 DI DATA 14 Gennaio 2010**

#### **O G G E T T O:**

Accreditamento provvisorio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito-Fondazione Montel" con sede a Pergine Valsugana, struttura di via Pive, per la funzione residenziale di R.S.A..

## IL DIRIGENTE

Vista la domanda pervenuta in data 10 luglio 2008 del sig. Maurizio Mattivi, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "S. Spirito-Fondazione Montel" con sede legale in via Pive n. 7 a Pergine Valsugana, intesa ad ottenere l'accreditamento istituzionale della struttura avente sede a Pergine Valsugana, via Pive n. 7 (p.ed. 1345), per la funzione di residenza sanitaria assistenziale per **n. 136** posti letto per ospiti non autosufficienti e successivamente integrata con ulteriore domanda pervenuta in data 16 dicembre 2008 per l'accreditamento di ulteriori **n. 10** posti letto per ospiti non autosufficienti.

Considerato che la struttura è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria -ex art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.- rispettivamente:

- con provvedimento n. 90 di data 8 luglio 2005, rilasciato dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie per l'attività di R.S.A., per n. 131 posti letto per ospiti non autosufficienti;
- con provvedimento n. 75 di data 31 agosto 2007, rilasciato dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie per l'attività di R.S.A., per n. 5 posti letto per ospiti non autosufficienti;
- con provvedimento n. 140 di data 7 novembre 2008, rilasciato dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie per l'attività di R.S.A., per n. 10 posti letto per ospiti non autosufficienti.

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 426 di data 2 marzo 2007, di definizione dei requisiti ulteriori di qualità e dei criteri per la verifica del loro possesso per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie che erogano assistenza ambulatoriale, residenziale e ospedaliera;
- n. 2961 di data 21 dicembre 2007, di definizione del procedimento di accreditamento istituzionale, in applicazione del regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento approvato con D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.;
- n. 2891 di data 27 novembre 2009 recante "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2010 e relativo finanziamento".

Visto il parere positivo, espresso dal Servizio Economia e programmazione sanitaria con nota prot. n. 136768/S128/MIG di data 15 dicembre 2009, di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione provinciale in ordine all'accreditamento istituzionale dell'APSP "S. Spirito-Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, per la struttura di via Pive n. 7 di Pergine, per la funzione residenziale - Residenza Sanitaria Assistenziale, con una dotazione di n. 146 posti letto.

Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento di cui all'articolo 17 del D.P.G.P. 30-48/2000, la quale, nella riunione di data 12 gennaio 2010, ha preso atto della parziale rispondenza ai requisiti ulteriori di qualità e ha espresso parere favorevole alla concessione di un accreditamento istituzionale provvisorio della durata di un anno per la funzione richiesta, e rispetto alle non conformità, ha espresso le seguenti osservazioni e prescrizioni:

| REQUISITO | DESCRIZIONE REQUISITO                                                                                                                                                                                                    | PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI COMMISSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORG.2.2-b | La Direzione promuove l'attivazione di programmi orientati a migliorare l'appropriatezza organizzativa nell'utilizzo dei diversi regimi assistenziali (ambulatorio / struttura residenziale/ ospedale /ospedale diurno). | <p>La Commissione NON ACCOGLIE la non – applicabilità, ritenendo che la struttura, tenuto conto della propria dotazione organica ed organizzativa, si debba dotare di un documento concernente l'appropriatezza nell'ambito della rete dei servizi, in cui trovino specificazione:</p> <p>a) le prestazioni che si ritiene ragionevolmente di poter erogare nell'ambito della funzione residenziale;</p> <p>b) la valutazione della correttezza delle scelte sia in termini di riabilitazione che di cura, nel caso si renda necessaria una continuità assistenziale di diversa natura, attraverso l'invio di pazienti presso strutture esterne.</p> <p>Pertanto, <b>prescrive</b> che al requisito debba essere ottemperato <b>entro 60 giorni</b>.</p> |
| TR.1.1.-d | le modalità e i tempi di accesso ai servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale tengono conto della valutazione del livello di priorità assistenziale esplicitamente definito.                                 | <p>La Commissione non accoglie la non-applicabilità, osservando che la struttura è tenuta ad indicare in un documento che la procedura di accesso alle prestazioni di cui si avvale è gestita dall'U.V.M., e che vengono rispettate le priorità di accesso da essa stabilite. Pertanto, si <b>prescrive</b> l'ottemperamento <b>entro 60 giorni</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TR.1.1-e  | viene verificato periodicamente il rispetto dei criteri di accesso ai servizi secondo principi di priorità clinico-assistenziale                                                                                         | <p>La Commissione ritiene NON ACCOGLIBILE la non applicabilità e prescrive l'ottemperamento al requisito <b>entro un anno</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Visto l'articolo 14, comma 2, del citato Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento, secondo il quale in caso di parziale rispondenza ai requisiti ulteriori di qualità la Provincia può rilasciare un accreditamento provvisorio della durata non superiore ad un anno.

Visti gli articoli 2 e 3 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-68/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti",

d e t e r m i n a

- 1) di accreditare provvisoriamente, l'APSP "S. Spirito-Fondazione Montel", di Pergine Valsugana, struttura di via Pive n. 7 per la funzione strutturale residenziale - Residenza sanitaria assistenziale, per n. 146 posti letto per ospiti non autosufficienti, per la durata di un anno;
- 2) di impegnare il legale rappresentante della struttura di cui al punto 1) ad ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Commissione per l'accreditamento nei termini indicati nelle premesse e a presentare la documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento;
- 3) di dare atto altresì che l'accreditamento è soggetto a conferma previa verifica, da parte della Commissione provinciale per l'accreditamento, del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

IR

IL DIRIGENTE  
Luciano Pontalti